

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MIROGLIO, ROMEI, SALERNO e MAZZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1979

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1965, n. 162, in materia di denuncia di
produzione e di giacenza di prodotti vinicoli

ONOREVOLI SENATORI. — L'esperienza sulla disciplina della repressione delle frodi in materia di produzione vinicola, che trova la sua base nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, ha fatto rilevare alcune lacune che hanno ridotto di molto l'efficacia della norma in oggetto.

Mentre nella circostanza si ricorda l'esigenza, più volte manifestata sia in occasione di precedenti dibattiti parlamentari, sia nei numerosissimi dibattiti che negli ultimi anni hanno coinvolto gli operatori vitivinicoli a tutti i livelli, di raggruppare tutte le discipline della produzione e del commercio dei prodotti alimentari in un apposito testo unico, non può trascurarsi la necessità di apportare alla normativa vigente alcune modificazioni, semplici, ma — si ritiene — ugualmente incisive, intese, congiuntamente ad altre proposte presentate nei due rami del Parlamento, ad articolare una serie di provvedimenti e ad

aggiornare, come nel caso specifico, una serie di strumenti tutti utili a ridurre gli spazi della sofisticazione, che tanto danno arreca ai consumatori e ai produttori onesti.

In particolare si ricorda per importanza l'esigenza di regolamentare il commercio del vino favorendone la contabilizzazione a mezzo di un apposito contrassegno di Stato, unitamente a quelle di potenziare i servizi di prevenzione e repressione e di modificare lo svolgimento della fase processuale.

La portata del presente disegno di legge è limitata a regolamentare la fase di accertamento delle giacenze e delle produzioni e a migliorare il controllo della circolazione dello zucchero, che resta un prodotto base nel processo di sofisticazione.

L'innovazione di maggior rilievo va ricercata nella prima parte dell'articolo 1 che è ordinata a modificare le procedure di trasmissione delle denunce di detenzione e produzione di vino prevedendo la partecipazione dell'ente comune.

La portata politica del coinvolgimento dei comuni è facilmente percepibile: trattasi infatti di una rivalutazione delle autonomie locali in grado di recuperarne il ruolo su una linea di responsabilità e di iniziative.

Più complessi i problemi legati alla compatibilità del ruolo che si intende riscoprire e ai problemi di responsabilità che dallo stesso potrebbero derivare.

Tali problemi sembrano però superabili attraverso il richiamo che nel nuovo assetto tributario il comune viene ad assumere, richiamo che oltre tutto pare estremamente puntuale, avendo la fase di accertamento in oggetto un preciso significato economico e quindi investendo materia direttamente o indirettamente rilevante ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale.

La legge-delega per la riforma tributaria affida ai comuni il compito di collaborare con l'Amministrazione dello Stato nell'accertamento della base imponibile, riconoscendo di fatto la competenza dei comuni in materia economica e implicitamente risolvendo con il concetto di « collaborazione » anche i problemi di responsabilità che potrebbero sorgere nei confronti delle amministrazioni locali.

In altri termini, la funzione di definitivo accertamento resta affidata ai competenti organismi dell'Amministrazione dello Stato, i quali però si avvalgono sistematicamente della collaborazione dei comuni. Tale collaborazione, che il comune può espletare avvalendosi di commissioni locali, potrà peraltro assumere un importante significato politico nel momento in cui investirà direttamente un ambito periferico che si deve

presumere strettamente legato agli interessi dei consumatori e dei produttori onesti.

Non può peraltro sfuggire l'importanza di disporre di dati sempre più precisi sulla produzione: è, infatti, tale risultato alla base di qualsiasi seria azione di prevenzione e repressione delle frodi.

La seconda parte dell'articolo 1 prevede invece che nelle denunce sia indicata la categoria cui il prodotto appartiene ai sensi della più recente normativa europea, nonché la superficie coltivata in proprietà o per altro titolo.

Simile prescrizione sembra essenziale soprattutto per quanto concerne le due categorie dei vini da tavola, se si vuole mettere gli operatori in grado di documentare il diritto all'una o all'altra denominazione e per altro verso i comuni in grado di esprimere parere di congruità.

Diversa la portata dell'articolo 2: esso considera il circuito dello zucchero come uno dei momenti fondamentali nella lotta anti-frode e tende ad agevolarne il controllo, in particolare consentendo una facile rilevazione degli operatori che trattano quantità di prodotto sospette in relazione al complesso della loro attività.

Concludendo, si ricorda che le proposte di modificazione di alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, non devono essere valutate in termini isolati rispetto ad un contesto di proposte quale quello che è stato ricordato all'inizio di questa relazione illustrativa: se infatti sarà adottata un'ottica d'insieme, non dubitiamo che il Parlamento riconoscerà la importanza delle normative proposte e vorrà dare alle stesse rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le copie delle denunce di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato con legge 10 luglio 1971, n. 543, destinate all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'Ispettorato agrario compartimentale dovranno essere trasmesse agli stessi organismi a cura dei comuni competenti per territorio accompagnate da un giudizio di congruità, secondo modalità e termini che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I comuni potranno avvalersi della collaborazione di commissioni locali appositamente create dal consiglio comunale e delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

Sulle denunce le quantità detenute o prodotte di vino dovranno comunque essere indicate distintamente per:

- a) vini da tavola;
- b) vini da tavola con indicazione geografica;
- c) vini d.o.c. (o v.q.p.r.d.);

e dovranno essere riportate le indicazioni di superficie in ettari distintamente per titolo di possesso dei terreni.

In ordine ai prodotti di cui alle lettere b) e c) dovranno inoltre essere specificate le denominazioni esatte.

Art. 2.

Nel primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato con legge 18 marzo 1968, n. 498, e legge 9 ottobre 1970, n. 739, le parole: « superiore a chilogrammi 25 » sono sostituite dalle altre: « superiore a chilogrammi 15 ».

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il quarto comma del suddetto articolo è sostituito dal seguente:

« I produttori, gli importatori e i grossisti di cui al primo comma devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico, organizzato intestando ciascuna pagina ad un acquirente, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvederà con suo decreto a stabilire le modalità di tenuta dei registri prevedendo forme particolari, quali l'esonero dalle vidimazioni e dal bollo sulle schede riepilogative di un giornale vidimato e bollato per coloro che utilizzano macchine elettrocontabili.